



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
- Provincia di Padova -
COMANDO POLIZIA LOCALE

Via San Mauro n. 30/B - 35036 Montegrotto Terme (Pd)
Tel. 049/8928800 – 8910504 - Fax 049/8928809
comandante@montegrotto.org - poliziamunicipale@montegrotto.org
PEC protocollo@cert.montegrotto.org

AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST-INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME - CIG Z6616F5CA4.

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno _____ (____), addì ____ (____), del mese di _____, nella sede comunale di Montegrotto Terme, Piazza Roma n. 1,

TRA

il COMUNE DI MONTEGROTTO TERME, con sede in Montegrotto Terme (PD), Piazza Roma n. 1, codice fiscale n. 80009590284 – P.IVA 01061470280, rappresentato dalla Dr.ssa Paola Peraro in qualità di Responsabile del Settore “Polizia Locale” ad interim, nominato con decreto a firma del Commissario Straordinario Dott. Aldo Luciano n. 17650 del 11.09.2015, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Montegrotto Terme, il quale agisce in forza della _____ n. ____ del _____, esecutiva a termini di legge ed in seguito denominato “Comune di Montegrotto Terme” o “Comune”;

E

la ditta _____, con sede legale in Via _____, cap. _____ - _____ (____), C.F. _____, P.I. _____, legalmente rappresentata dal sig./sig.ra _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, in seguito denominata “concessionaria o concessionario”;

PREMESSO CHE:

- 1) il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la eventuale riapertura al traffico;
- 2) il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*".
- 3) l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente – più specificamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio "*chi inquina paga*" ed in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
- 4) l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla Legge n. 120 del 29 Luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta od in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;
- 5) il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido od infiammabili o comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- 6) il Comune, per garantire gli adempimenti citati ed in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "*Convenzione*" al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, come meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Oneri che il concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegato;
- 7) con determinazione n. 34 del 21/12/2015, è stato stabilito di procedere all'appalto per l'affidamento in concessione triennale del servizio relativo all'attività di bonifica dell'area interessata da incidenti stradali, con ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, sulle strade del Comune di Montegrotto Terme, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi degli artt. 81 e 83, del D. Lgs. n. 163/2006;

8) che, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, con determinazione n. _____ del _____ è stato aggiudicato l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Montegrotto Terme, come sopra rappresentato, affida in concessione alla _____ come sopra rappresentata, il servizio relativo all'attività di bonifica dell'area interessata da incidenti stradali, con ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, sulle strade del Comune di Montegrotto Terme, alle condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Tempo presentate in sede di gara, nonché dal Capitolato Speciale d'Oneri, documenti tutti che il concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegati.

ART. 3

La presente concessione ha validità per anni 3 (tre) a decorrere dalla data del giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, fermo restando che, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato, il Comune si riserva la facoltà prevista dall'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, comma 5 – lett. b).

ART. 4

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Montegrotto Terme, come precisato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri.

ART. 5

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

È altresì tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette a dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

ART. 6

In relazione alla rilevanza del servizio da gestire, per gli interessi coinvolti, il concessionario è tenuto all'adozione di un modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231; dunque l'operatore economico dovrà disporre di Procedure del sistema di gestione aziendale, Modello di gestione e Codice Etico, al fine di migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo, specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.

ART. 7

La concessione di cui al presente contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Oneri, già richiamato.

ART. 8

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva di € _____ (_____) mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____, emessa dalla _____, Agenzia n. _____ di _____, di pari importo.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Il concessionario ha inoltre costituito, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, una polizza assicurativa con valore massimale per sinistro di € 5.000.000,00 con un numero di sinistri illimitato mediante _____, con validità non inferiore alla durata del presente contratto.

ART. 9

Il concessionario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta,

gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montegrotto Terme” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 23.12.2013. Al riguardo, si dà atto che il Comune di Montegrotto Terme ha trasmesso a questo professionista copia del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montegrotto Terme” per una sua più completa e piena conoscenza. Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al “Codice di comportamento comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Montegrotto Terme, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario, dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata del servizio, il proprio domicilio legale in _____.

ART. 13

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Padova.

ART. 14

Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il COMUNE di MONTEGROTTO TERME
il Responsabile – ad interim - del Settore Polizia Locale
Dr.ssa Paola Peraro

per la società
il Legale Rappresentante